



COMUNE DI CAMPOMARINO

Provincia di Campobasso

COPIA

ORDINANZA SINDACO

N. 20 Del 30-04-20

Reg. Gen. 24

OGGETTO	SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEL MERCATO ALIMENTARE DEL MERCOLEDI
----------------	--

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'O.M.S. il 30.01.2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del consiglio dei ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020";

VISTO il D.P.C.M. 9 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 del 8 marzo 2020", che estende le misure previste dall'art. 1 del sopra citato D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale, con effetto dal 10 marzo e fino al 3 aprile 2020;

VISTO il D.P.C.M. 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;

DATO ATTO che con il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 sono state adottate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

DATO ATTO che nel D.P.C.M. 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: *“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”*.

CONSIDERATO che lo stesso D.P.C.M. pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

RITENUTO necessario attivare anche nel contesto locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite agli eventi su suolo pubblico;

CONSIDERATA dunque la necessità di provvedere, con urgenza, all’adozione di ogni provvedimento atto a garantire la salute pubblica;

VISTA l’ulteriore emanazione del D.P.C.M. 1 aprile 2020 ;

VISTA l’ulteriore emanazione del D.P.C.M. 10 aprile 2020;

VISTA l’ulteriore emanazione del D.P.C.M. del 26.04.2020 con il quale si prorogano le misure di contenimento del virus COVID 19 poste in essere dai precedenti provvedimenti governativi, fino al 17 maggio 2020;

CONSIDERATO che:

- L’area di P.zza Wojtyla individuata nello svolgimento dell’attività mercatale (settore alimentare), e disciplinata dal Regolamento Comunale *“Commercio su aree pubbliche”* approvato con giusta deliberazione consiliare n. 9 del 27/04/2016, **non è idonea a garantire le misure di contenimento così come disposte da legge;**
- Tale condizione potrebbe determinare gravi pregiudizi alla salute agli operatori mercatali nonché agli avventori;

RILEVATO individuare l’area parcheggio sita in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa come luogo nel quale esercitare attività mercatale (settore alimentare) nel rispetto delle misure di contenimento del virus COVID 19;

RITENUTO provvedere allo spostamento provvisorio del mercato settimanale (settore alimentare) nell’area parcheggio sita in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, come da planimetria allegata;

PRECISATO che tale modifica sarà efficace fino a successiva revoca del presente provvedimento;

VISTO:

- l’art. 32 della Costituzione;
- Visto l’art 28 comma 16 del Dlgs 114/1998 *“...Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all’esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse...”*
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l’art. 32 che dispone *“il Sindaco può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all’intero territorio comunale”*;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
- il Decreto del Ministro della Salute prot. 2407 del 26 febbraio 2020;

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare l'art. 50, comma 5 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, "quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 con il quale si prorogano tutte le misure di contenimento del virus COVID-19, poste in essere dai precedenti provvedimenti governativi, fino al 13 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 con il quale si prorogano tutte le misure di contenimento del virus COVID-19, poste in essere dai precedenti provvedimenti governativi, fino al 03 maggio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 con il quale si prorogano diverse misure di contenimento del virus COVID-19, poste in essere dai precedenti provvedimenti governativi, fino al 17 maggio 2020;

ORDINA

Lo spostamento provvisorio, fino a successiva revoca del presente provvedimento, dell'attività mercatale (settore alimentare) di P.zza Wojtyla, nell'area parcheggio sita in Via Carlo Alberto dalla Chiesa (come da planimetria allegata)

DI DEMANDARE al Comando di Polizia Locale di Campomarino gli opportuni e ripetuti controlli per verificare il rispetto della presente ordinanza

DISPONE

- di trasmettere il provvedimento al Responsabile dell'Ufficio Commercio per gli atti consequenziali;
- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet comunale;
- la trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso, al Comando Stazione Carabinieri di Campomarino, alle associazioni di categoria interessate;

AVVERTE

che le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

INFORMA

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Campobasso entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Campomarino lì 30-04-2020

Il Sindaco
F.to SILVESTRI PIERO DONATO